



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



S.A.S.I. S.p.A.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.

Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.

66034 Lanciano (CH), località Marcanese, Zona Industriale n°5

Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615- Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde"
Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della
capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde
Il stralcio funzionale Casoli - Scerni

Codice CIG: 9562154B19 Codice CUP: E11B20114480006 Codice NUTS: ITF14

PROGETTO ESECUTIVO

PE.ED.RT.CAN.G.06

Siti di Approvvigionamento e Smaltimento

Scala --

Scala particolari --

Formato tavola: A4

L'Impresa:



I Progettisti:



Progettista responsabile: ing. Giancarlo Cigarini

CONTROLLO DI GESTIONE		
SOTTOCOMMESSA	C0000000	C0000000
CDC	00000000	00000000
ARTICOLO	00000000	
CUP	E11B21004480006	

MESE/ANNO			
REVISIONE N.	DATA	NOTE	FIRMA
0	02/2024	EMISSIONE PROGETTO	
1	03/2024	EMISSIONE A SEGUITO DI VALIDAZIONE	



SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
2.1	ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	2
2.1.1	Quadro normativo di riferimento: livello nazionale	2
2.2	SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI.....	3
2.2.1	Quadro normativo di riferimento: livello nazionale	3
2.2.2	Quadro delle principali disposizioni normative.....	3
2.2.3	Quadro normativo di riferimento: livello Regionale	9
3	CENSIMENTO AREE ESTRATTIVE	10
3.1	FONTI CONOSCITIVE	10
3.2	QUADRO RIEPILOGATIVO.....	11
4	SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	17
4.1	FONTI CONOSCITIVE	17
4.2	IMPIANTI DI RECUPERO	18
4.2.1	Quadro riepilogativo.....	18
4.3	DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI / SPECIALI NON PERICOLOSI	23
4.3.1	Quadro riepilogativo.....	23



1 PREMESSA

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione del progetto per il "Potenziamento del sistema acquedottistico 'Verde', riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento delle capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il Stralcio funzionale Casoli - Scerni"., ed è finalizzato all'analisi della disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e di siti per il conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni inerenti allo stralcio A, quindi a partire dalla pk 18+012,74 di progetto, dalla Chiesa della Madonna del Rosario, situata in Contrada Boragna nel comune di Atesa (CH), fino all'allacciamento con la condotta esistente situata nel Comune di Scerni (CH), che si prevede di gestire in qualità di rifiuti.

Le informazioni riportate scaturiscono da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava, nonché contatti con la Regione Abruzzo.


In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- normativa nazionale e regionale sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area più estesa, individuando all'interno di quest'ultima gli impianti in grado di fornire materiali aventi caratteristiche e quantità simili a quelle richieste dal progetto stesso e i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali prodotti in corso di realizzazione.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico correlato (cfr. Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento) vengono forniti i dati necessari all'individuazione e localizzazione dei siti di cava attivi e degli impianti di smaltimento/trattamento/recupero selezionati.

Propedeuticamente all'avvio dei lavori, si procederà col verificare l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio dei siti di seguito indicati, nonché di ulteriori impianti al fine di garantire per tutta la durata dell'intervento la gestione dell'approvvigionamento degli inerti e dei materiali di risulta in conformità con la normativa vigente e con l'avanzamento delle lavorazioni.

	<p>Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualficazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni</p>	<p>PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento</p>
---	--	---

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

2.1 ATTIVITÀ ESTRATTIVE

2.1.1 Quadro normativo di riferimento: livello nazionale

Si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

Iª Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c. fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

IIª Categoria (materiali di cava):

- a. torbe;
- b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di Iª categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

2.2 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

2.2.1 Quadro normativo di riferimento: livello nazionale

- Deliberazione del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- L. del 23 marzo 2001, n.93 "Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79";
- D. Lgs del 13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. del 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- D.M. del 29 luglio 2004, n.248 "Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto";
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- D.M. 22 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri";
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006";
- Legge 24 marzo 2012, n. 28 "Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente";
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (cd. "Semplificazioni").
- Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
- D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)"
- D. Lgs. 26 settembre 2020, n. 116 "Modifica sostanziale alla parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come "Pacchetto Economia Circolare"

2.2.2 Quadro delle principali disposizioni normative

Nel presente paragrafo è condotta una breve analisi delle principali disposizioni derivanti dal quadro normativo riportato in precedenza, relative ai seguenti temi:

- Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo
- Classificazione delle discariche



Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 e s.m.i., che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l'applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell'ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell'allegato D alla parte IV viene riportato l'elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) ed i criteri di attribuzione del codice stesso. L'elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l'attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all'interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

Nell'elenco dei rifiuti sono, inoltre, presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso, qualificato come tale dalla presenza di sostanze pericolose, e l'altra allo stesso rifiuto, ritenuto non pericoloso vista l'assenza di talune sostanze.


La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

Lo stesso D.Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono definiti alcuni aspetti che rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e delle terre da scavo, quali per l'appunto i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), le condizioni che debbono essere soddisfatte ai fini della qualifica come "sottoprodotto" (art. 184 bis così come modificato dall'art. 12 del DLgs 205/2010), l'obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), le fattispecie che configurano l'esclusione dall'ambito di applicazione della parte Quarta del decreto in parola (art. 185, così come modificato dall'art. 13 del DLgs 205/2010), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l'autorizzazione di impianti di trattamento, sia fissi che mobili (art. 208), e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

Il quadro qui sinteticamente ricapitolato ha avuto un'ulteriore modifica a seguito della emanazione del DPR 120/2017 che, come recita l'articolo 1, contiene «*disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:*

- 1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184- bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;*
- 2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;*
- 3. all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;*
- 4. d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica»*

	<p>Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riquilificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni</p>	<p>PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento</p>
---	---	---

Senza volersi addentrare in questa sede in un'approfondita disamina dei contenuti del decreto, originato da quanto disposto dal DL 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") e con il quale sono state peraltro abrogate le diverse norme nella materia di competenza del decreto stesso succedutesi nel tempo (DM 161/2012; art. 41, comma 2 e 41-bis del DL 69/2013 – c.d. "Decreto del fare" -, convertito, con modificazioni, dalla L 98/2013), le disposizioni che si ritiene presentino una maggiore rilevanza ai fini della configurazione normativa dei diversi modelli gestionali delle terre e rocce da scavo sono quelle di cui agli articoli 4 "Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti", 5 "Deposito intermedio", 9 "Piano di utilizzo", nonché 14, 15, 16 e 17. Riguardanti rispettivamente l'efficacia, l'aggiornamento, la proroga e la realizzazione di detto Piano, per quanto concerne il Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto"; all'art. 23 "Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti"; relativamente al successivo Titolo III "Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti"; infine, all'art. 24 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti", per quanto riguarda il Titolo IV "Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti".

Nello specifico, per quanto attiene alle terre considerate quali sottoprodotti, i requisiti che secondo il citato articolo 4 debbono essere soddisfatti sono i seguenti:

- a. «Sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b. Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c. Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. Soddifano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)»


Per quanto invece riguarda le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi del comma 1 dell'art. 24, queste «devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione».

Classificazione delle discariche

L'articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definiti nel D.Lgs. 36/2003 come modificato e integrato dallo stesso D.Lgs. 121/2020.

Le discariche, in base all'attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

	<p>Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni</p>	<p>PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento</p>
---	---	---

Il D.Lgs. 36/2003 come modificato e integrato dallo stesso D.Lgs. 121/2020 introduce specifiche disposizioni che devono essere prese in considerazione al fine di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare ed adempiere ai requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo n.152/2006. In particolare, è da considerare:

- Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). Comma 1. "È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo."
- Art. 7 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica). Comma 1. " I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
 - ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 - ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente."

Quanto riportato nel seguito del presente documento tiene conto che le indagini per il progetto in esame sono antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs 121/2020 e pertanto le analisi in corso d'opera, a cura dell'Appaltatore, saranno condotte sulla base della normativa attualmente vigente.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Il Decreto Legislativo 121/2020 all'articolo 7 bis definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo i seguenti punti:

1. Al fine di determinare l'ammissibilità' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.
3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore degli stessi, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.



L'articolo 7 ter indica le regole e le modalità per la verifica di conformità per stabilire se i rifiuti possiedono le caratteristiche della relativa categoria e soddisfano i criteri di ammissibilità del decreto stesso.

All'articolo 7 quater sono trattate le discariche per rifiuti inerti. In particolare, i rifiuti di interesse per l'appalto in oggetto, a meno dell'osservazione fatta in precedenza, sono smaltiti, nel rispetto di quanto indicato al citato articolo 7 quater, in discarica per rifiuti inerti secondo le tipologie identificate dai seguenti codici C.E.R.: 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche),

17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terre e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati).

All'articolo 7 quinquies sono trattate le discariche per rifiuti non pericolosi ed ivi indicati criteri e requisiti.

Tra le altre sono indicati i criteri per la determinazione dei rifiuti classificati come non pericolosi secondo i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal decreto stesso.

Qualora i rifiuti prodotti non risultino ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, si procederà alla verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 7 septies del Dlgs 121/2020.

Recupero di rifiuti

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L'Art. 1 definisce i principi generali:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a. creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c. danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:
 - le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
 - le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

L'Art. 3 è relativo alle attività di recupero di materia:

- Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
- I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.
- Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art. 8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

- Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1 sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
- Il campionamento e le analisi sono effettuati a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.


5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Art. 9 definisce i criteri per il test di cessione:

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".


2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3.

	Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualficazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni	PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento
---	---	---

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

2.2.3 Quadro normativo di riferimento: livello Regionale

- D.C.R. 110/8 del 02 febbraio 2018 - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)
- L. R. 19 dicembre 2007, n. 45 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
- L. R. 17 luglio 2007, n. 22 - Promozione dell'utilizzo dei rifiuti comportabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli.
- L. R. 06 luglio 2006, n. 24 - Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83
- L. R. 28 aprile 2000, n. 83 - Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.

	Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni	PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento
---	--	---

3 CENSIMENTO AREE ESTRATTIVE


3.1 FONTI CONOSCITIVE

Nel presente elaborato si analizza la disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali inerti.

Si precisa che gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati in ragione dell'adeguatezza dei materiali estratti alle caratteristiche richieste dal progetto, della distanza intercorrente con l'area di intervento, nonché della dotazione di titoli autorizzativi in termini di validità. Il censimento dovrà essere aggiornato in fase d'esecuzione dei lavori, verificandone disponibilità ed attività.

Per quanto concerne le fonti riguardanti le autorizzazioni per le attività estrattive sono stati consultati i siti istituzionali dei singoli comuni ma anche delle province e della Regione Abruzzo, oltre ad aver contattato direttamente l'impianto.

In particolare, all'interno della sezione amministrazione aperta della Regione Abruzzo è presente un elenco consultabile delle autorizzazioni regionali (<http://trasparenza.regione.abruzzo.it/search/node/cava>).

	Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni	PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento
---	--	---

3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO

La seguente Tabella riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento.

Cod.	Società	Località	Tipologia	Dist. [km]
C_1	EDILCAVE	Contrada Caporosso, Guardagrele (CH)	-Stabilizzato/misto frantoiato -pietrisco frantoiato -misto comune -misto cementato -pietre per gabbioni -sabbia calcarea -sabbia rossa silicea -massi da scogliera -scapolame -ghiaia per calcestruzzi e asfalti	11
C_2	Addario Camillo Group	Lettomanopello (PE)	Roccia asphaltica e bituminosa	27
C_3	Inerti Valfino	Perugia	Calcestruzzo	35
C_4	Asfalti Totaro	Altino (CH)	Prodotti conglomerati cementizi Prodotti conglomerati bituminosi	1
C_5	Fratelli Cotelessa	Lanciano (CH)	Calcestruzzo	11

ATTIVITA' DI CAVA
SCHEDA_1



Località Caporosso, 3, 66016 Guardigliare (CH)

CODICE IMPIANTO	C_1
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	CONTRADA CAPOROSSO, 3 66016 GUARDIAGRELE
NOME DELLA DITTA	EDILCAVE SRL
SCADENZA CONCESSIONI	
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	25
LITOLOGIA ESTRAIBILE	<ul style="list-style-type: none"> -Stabilizzato/misto frantoiato -Pietrisco frantoiato -Misto comune -Misto cementato -Pietre per gabbioni -Sabbia calcarea -Sabbia rossa silicea -Massi da scogliera -Scapolame -Ghiaia per calcestruzzi e asfalti

ATTIVITA' DI CAVA
SCHEDA_2



Via Provinciale per Scafa, 43, 65020 Lettomanoppello (PE)

CODICE IMPIANTO	C_2
PROVINCIA DI APPARTENENZA	PE
LUOGO DI PRODUZIONE	LETTOMANOPELLO
NOME DELLA DITTA	ADDARIO CAMILLO GROUP SRL
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	23
LITOLOGIA ESTRAIBILE	ROCCIA ASFALTICA E BITUMINOSA



Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni

PE_EG_RT_CAN_G_06
Siti di
Approvvigionamento e
Smaltimento

ATTIVITA' DI CAVA
SCHEDA_3



Via Aterno, 25, 66020 Zona Industriale Val Pescara (CH)

CODICE IMPIANTO	C_3
PROVINCIA DI APPARTENENZA	PE
LUOGO DI PRODUZIONE	Zona Industriale Val Pescara
NOME DELLA DITTA	INERTI VALFINO srl
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	35
LITOLOGIA ESTRAIBILE	GHIAIA

ATTIVITA' DI CAVA
SCHEDA_4



Contrada Scosse, snc - 66040 Altino (CH)

CODICE IMPIANTO	C_4
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	Altino
NOME DELLA DITTA	Asfalti Totaro
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	<1
LITOLOGIA ESTRAIBILE	Conglomerati cementizi e bituminosi




Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni

PE_EG_RT_CAN_G_06
Siti di
Approvvigionamento e
Smaltimento

IMPIANTI DI PRODUZIONE CLS

SCHEDA_5



Contrada Colle Pizzuto, 27, 66034 Contrada Colle Pizzuto (CH)

CODICE IMPIANTO	C_5
PROVINCIA APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	LANCIANO
NOME DELLA DITTA	FRATELLI COTELESSA SRL
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	11



4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE


4.1 FONTI CONOSCITIVE

Nel presente paragrafo si riportano le risultanze dell'attività delle ricerche effettuate al fine di individuare sia i siti necessari al conferimento dei materiali in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tutti gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti, anche sulla conformità con i CER di interesse. In riferimento agli impianti di recupero si fa presente che l'elenco contiene sia impianti autorizzati in forma ordinaria (art. 208 del DLgs.152/2006 e s.m.i.), che in forma semplificata (art. 216 del DLgs.152/2006 e s.m.i.) e che anche essi sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e conformità con i CER di interesse.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto. L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati.

Per quanto concerne le fonti riguardanti le autorizzazioni per le attività smaltimento e recupero sono stati consultati i siti istituzionali dei singoli comuni, delle provincie, della Regione Abruzzo e Regione Lazio ma anche le amministrazioni delle singole società di smaltimento.

	Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni	PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento
---	--	---

4.2 IMPIANTI DI RECUPERO

4.2.1 Quadro riepilogativo

La seguente Tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero individuati in prossimità delle aree di intervento.

Cod.	Società	Località	CER Autorizzati	Dist. [km]
R_1	Ecotec srl	Casoli (CH)	170504 - 170302 - 170904	23
R_2	Castelli Service srl	San Salvo (CH)	170201 - 170302 - 170503 - 170504	18
R_3	Eco Initiative srl	Casoli (CH)	1703XX - 1705XX	20
R_4	Cascini Costruzioni	Pianella (PE)	170107 - 170504 - 170302 - 170904	34

IMPIANTI DI RECUPERO
SCHEDA_1



CODICE IMPIANTO	R_1
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	CASOLI
NOME DELLA DITTA	ECOTEC SRL
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	01-08-2024
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (KM)	23
VOLUME AUTORIZZATO (T/A)	IMPIANTO DI SELEZIONE: 5 TONNELLATE / ORA IMPIANTO DI PRESSATURA: 30 TONNELLATE / ORA
QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO	60.000 TONNELLATE ANNUO
CODICE CER	170504 - 170302 - 170904

IMPIANTI DI RECUPERO
SCHEDA_2



CODICE IMPIANTO	R_2
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	VIA LIBERO GRASSI, 66050 SAN SALVO CH
NOME DELLA DITTA	CASTELLI SERVICE S.R.L.
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	18
CODICE CER	170201 – 170302 – 170503 - 170504

IMPIANTI DI RECUPERO
SCHEDA_3




CODICE IMPIANTO	R_3
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	CASOLI
NOME DELLA DITTA	ECO INITIATIVE SRL
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	04/03/2031
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	20
CODICE CER	1703XX 1705XX

IMPIANTI DI RECUPERO
SCHEDA_4



CODICE IMPIANTO	R_4
PROVINCIA DI APPARTENENZA	PE
LUOGO DI PRODUZIONE	Pianella
NOME DELLA DITTA	Cascini Costruzioni srl
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	15/07/2030
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (km)	34
CODICE CER	170107 - 170504 – 170302 - 170904

	Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde" – Riqualificazione delle condotte adduttrici esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde – Il stralcio funzionale Casoli – Scerni	PE_EG_RT_CAN_G_06 Siti di Approvvigionamento e Smaltimento
---	--	---


4.3 DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI / SPECIALI NON PERICOLOSI

4.3.1 Quadro riepilogativo

La seguente Tabella riporta l'elenco delle discariche per rifiuti inerti/speciali non pericolosi individuate in prossimità delle aree di intervento.

Cod.	Società	Località	CER Autorizzati	Dist. [km]
D_1	Progetto Logistico srl	Casoli (CH)	1703XX	11
D_2	New Deal srl	Lanciano (CH)	1702XX – 1703XX	13
D_3	Deco spa	Notaresco (PE)	1705XX	67
D_4	Castelli Service srl	San Salvo (CH)	170201 – 170302 – 170503 – 170504	18

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SCHEDA_1



CODICE IMPIANTO	S_1
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CHIETI
LUOGO DI PRODUZIONE	CASOLI
NOME DELLA DITTA	PROGETTO LOGISTICO SRL
SCADENZA CONCESSIONE	27.02.2027
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (KM)	11
VOLUME MASSIMO AUTORIZZATO	RIFIUTI NON PERICOLOSI 60.000 T/A ISTANTANEA: 5.000 T; RIFIUTI PERICOLOSI: 331,2 T/A ISTANTANEA: 27,6 T
CODICE CER	1703XX

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SCHEDA_2



CODICE IMPIANTO	S_2
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	LANCIANO
NOME DELLA DITTA	NEW DEAL SRL
SCADENZA CONCESSIONE	29.07.2030
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (KM)	13
VOLUME MASSIMO AUTORIZZATO	TOTALE ANNUA COMPLESSIVA: 49.410 T/A DI CUI: PER I RIFIUTI PERICOLOSI PARI A 2.730 T/A; PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI PARI A 46.410 T/A; ISTANTANEA: COMPLESSIVA PARI A 7.193 T: PER RIFIUTI PERICOLOSI 431 T; PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 6.762 T
CODICE CER	1702XX 1703XX

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SCHEDA_3



CODICE IMPIANTO	S_3
PROVINCIA DI APPARTENENZA	PE
LUOGO DI PRODUZIONE	COMUNE DI SPOLTORE, NOTARESCO
NOME DELLA DITTA	DECO SPA
SCADENZA CONCESSIONE	22/09/2032
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (KM)	67
TIPOLOGIA DI IMPIANTO	DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
VOLUME MASSIMO AUTORIZZATO	480.000 m ²
CODICE CER	1705XX

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SCHEDA_4



CODICE IMPIANTO	S_4
PROVINCIA DI APPARTENENZA	CH
LUOGO DI PRODUZIONE	VIA LIBERO GRASSI, 66050 SAN SALVO CH
NOME DELLA DITTA	CASTELLI SERVICE S.R.L.
DISTANZA DALL' AREA DI INTERVENTO (KM)	18
CODICE CER	170201 – 170302 – 170503 - 170504